

**REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DISCIPLINA DELLA PRIVACY AI SENSI DELLA
LEGGE 675/96 E DEL D. LGS. 135/99**

**ARTICOLO 1
OGGETTO**

Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali sensibili contenuti nelle banche dati gestite ed utilizzate dall'amministrazione comunale in attuazione dell'art. 27 della legge 31.12.1996 n. 675.
Il trattamento delle banche dati viene utilizzato per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti previsti dalla legge, o da regolamenti o dal Garante.

**ARTICOLO 2
RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO**

Quale titolare delle banche dati dell'amministrazione, il Sindaco può nominare il responsabile delle singole banche dati con provvedimento motivato ai sensi dell'art. 8 della legge 675/96. Il responsabile della banca dati:

- a) può individuare i soggetti incaricati e responsabili del trattamento, assegnando un codice di accesso personale che viene registrato in apposito elenco;
- b) cura il coordinamento di tutte le operazioni di trattamento di dati affidate ad operatori appartenenti all'area o alle unità cui sovrintende, e impartisce le disposizioni operative per la sicurezza della banca dati e dei procedimenti di gestione e/o trattamento dei dati stessi;
- c) procede a verificare la corretta gestione dei dati anche mediante controlli a campione da eseguirsi periodicamente;
- d) cura la comunicazione agli interessati del trattamento dei dati e la loro diffusione;
- e) dispone il blocco dei dati, qualora sia necessaria una sospensione temporanea delle operazioni di trattamento;
- f) cura le comunicazioni e le notificazioni al Garante.

**ARTICOLO 3
FINALITA' DEL TRATTAMENTO E INDIVIDUAZIONE DELLE BANCHE DATI**

A fronte delle rilevanti finalità di interesse pubblico date dalla legge o dal garante il trattamento dei dati sensibili deve essere necessario per adempiere o per esigere l'adempimento di specifici obblighi o per eseguire compiti previsti dalla legge, dalla normativa in materia di previdenza, assistenza anche integrativa, di benefici economici, di volontariato, o in materia di igiene e sicurezza del lavoro o della popolazione, nonché in materia fiscale, di tutela della salute, dell'ordine pubblico, della sicurezza. Le categorie di dati sensibili che vengono gestite dal Comune attengono:

- a) servizi socio - assistenziali:
i dati personali sensibili relativi alla salute
sono finalizzati all'applicazione della disciplina in materia di assistenza, agevolazioni, benefici economici, integrazione sociale, diritti delle persone handicappate;
Il riferimento normativo di rilevante finalità pubblica è previsto dalle seguenti leggi:
D.P.R. 616/1977 - L.R. 33/1988 - L.R. 51/1993 - L.R. 20/1995.
- b) servizi demografici:
i dati personali sensibili relativi allo stato di fallito, di rettifica di sesso, adozioni, di confessione religiosa, di appartenenza politica, profugo, asilo politico
sono finalizzati all'applicazione della disciplina in materia di cittadinanza, di elettorato attivo e passivo, esonero dal servizio di leva.
Il riferimento normativo di rilevante finalità pubblica è previsto dalle seguenti leggi:
L. 1228/1954 - D.P.R. 223/1989 - D.LGS. 119/1993 - R.D. 1238/1939 - L. 184/1983 D.M. 28.06.1985 - L. 164/1982 - T.U. 223/1967 - D. LGS. 504/1997 - R.D. 1481/1940 - R.D. 1933/1942 - L. 230/1988 - L. 470/1988 - D.P.R. 323/1989 - L. 287/1951
- c) ufficio personale:
i dati sensibili relativi alla salute, alle iscrizioni alle organizzazioni sindacali, svolgimento di funzioni pubbliche, carichi di famiglia
sono finalizzati alla gestione delle presenze del personale nonché a fini previdenziali, assicurativi, fiscali, retributivi e alla fruizione di permessi. Il riferimento normativo di rilevante finalità pubblica è Previsto dalle seguenti leggi:
C.C.N.L. - L. 724/1994 - L. 335/1995 - D. LGS. 564/1996 - D. LGS. 181/1997 - D. LGS. 157/1997 - D. LGS. 184/1997.
- d) ufficio tecnico:



dati sensibili relativi all'esistenza di misura di prevenzione, ai carichi pendenti e ai casellario giudiziale, iscrizione ad albi e registri.

sono finalizzati all'aggiudicazione degli appalti e alla esecuzione di opere pubbliche il riferimento normativo di rilevante interesse pubblico è previsto dalle seguenti leggi:

L.575/1965 - L.584/1977 - L.55/1990 - L.109/94

Le banche dati sono tenute sia in forma cartacea che informatizzata.

La Giunta comunale, periodicamente provvede, sulla base dei dati forniti dei responsabili, almeno una volta l'anno alla ricognizione e all'aggiornamento delle banche dati, al fine di adeguarle alle nuove disposizioni di legge o di regolamento, o dei garante.

ARTICOLO 4 MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI

I responsabili devono trattare i dati personali, esclusivamente per le esigenze connesse al procedimento ai quali i dati si riferiscono e nel rispetto della dignità della persona.

L'uso dei dati deve essere pertinente, non eccedente e strettamente necessario rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati, devono essere raccolti e custoditi in modo da evitare che altri ne vengano a conoscenza.

I dati devono essere utilizzati per raggiungere le finalità per le quali il trattamento si è reso necessario.

Tali dati non possono essere utilizzati per definire il profilo o la professionalità dell'interessato.

ARTICOLO 5 CONSERVAZIONE DEI DATI

Una volta chiusa l'istruttoria ed emesso il provvedimento finale i dati sensibili possono essere conservati per il periodo necessario per adempiere alle finalità, agli obblighi o ai compiti previsti dalla legge o da regolamenti, e vanno resi anonimi compatibilmente con le esigenze amministrative di conservazione degli atti.

In ogni caso deve essere verificata costantemente la stretta pertinenza e la non eccedenza dei dati rispetto alle finalità corrispondenti.

Nei caso in cui il responsabile intenda cessare, per qualsiasi motivo, il trattamento dei dati deve avvisare preventivamente il titolare indicando altresì la destinazione dei dati che possono essere:

- a) distrutti;
- b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento per finalità analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
- c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.

ARTICOLO 6 INFORMAZIONI E DIRITTI DELL'INTERESSATO

I responsabili del trattamento devono informare gli interessati:

- 1) che sono in possesso dei dati personali che li riguardano;
- 2) delle finalità e modalità del trattamento;
- 3) degli aggiornamenti, rettifiche, integrazioni ed eventuali cessazioni dei dati.

L'interessato può chiedere al responsabile del trattamento la cancellazione, trasformazione e blocco di quei dati trattati in violazione di legge, compresi quei dati per i quali non è più necessaria la conservazione in relazione agli scopi del trattamento per cui sono stati raccolti.

L'interessato ha diritto di conoscere se i dati sono stati diffusi e a chi sono stati comunicati e per quali finalità.

L'interessato può legittimamente opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano qualora siano trattati in maniera eccedente e non pertinente, può vietare la diffusione per scopi non prettamente istituzionali quali ad esempio a carattere pubblicitario o commerciale.

ARTICOLO 7 COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati sensibili possono essere comunicati e, ove necessario diffusi, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità previste dalla legge o, previa comunicazione dal Garante, a soggetti pubblici o privati, ivi compresi organismi sanitari, casse e fondi di previdenza ed assistenza sanitaria.

ARTICOLO 8 SICUREZZA

I dati personali oggetto di trattamento vanno custoditi e controllati in modo da ridurre ai minimo i rischi di istrusione o perdita anche accidentale degli stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

I responsabili del trattamento adottano, o sollecitano l'ufficio responsabile della loro adozione, le seguenti misure di sicurezza:

- a) classificazione dei dati;
- b) inserimenti di password e salvataggi periodici;
- c) custodia in classificatori o armadi non accessibili
- d) registrazioni delle consultazioni e degli accessi,
- e) conservazione separata dei dati sanitari e sessuali;
- f) distruzione controllata dei supporti.

ARTICOLO 9 ACCESSO AGLI ATTI

I dati idonei a rilevare la vita sessuale sono sottratti all'accesso. I dati idonei a rivelare lo stato di salute sono accessibili solo per finalità di prevenzione, accertamento o repressione di reati. L'interessato può prendere visione e avere copia di atti contenenti dati sensibili, secondo le modalità previste dal vigente regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi e per il diritto di accesso agli atti. Sono accessibili gli atti e documenti finali o preparatori contenenti dati personali sensibili ai soggetti interessati, nonché ai soggetti individuati dalla legge o dal garante. Sono escluse le informazioni e le consultazioni o la messa a disposizione di dati generici o la ricerca per nominativo contenuti nelle banche dati non collegate ad adempimenti di obblighi derivanti da legge o dal garante. Al consigliere comunale è consentito il diritto di accesso ai dati personali ad esclusione dei dati sensibili (art. 22 L. 675/96) da esercitare nel rispetto del mandato.

ARTICOLO 10 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Il regolamento entra in vigore contestualmente all'approvazione del competente organo regionale di controllo. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni.